

TRASMISSIONE VIA PEC

Guidonia Montecelio (RM), 17 luglio 2018
Prot. 809 - U/18/DG/gcs



SEG-U-2018071709490000000809

Egr. Arch.
Augusto Bruccoleri
a.bruccoleri@pec.archrm.it

PROCEDURA D'APPALTO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA SOTTO SOGLIA EX ART. 36, COMMA 2, LETT. B) DEL D.LGS. N. 50/2016, PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DIREZIONE LAVORI DELLE OPERE DI REALIZZAZIONE DI UN NUOVO EDIFICIO PER CELLE FRIGO NELLA ZONA DI ESPANSIONE H DEL CENTRO AGROALIMENTARE ROMA (CAR).

CIG: 75456481B7 - CUP: F95118000170005

COMUNICAZIONE DI ESCLUSIONE AI SENSI DELL'ART.76, C. 5, LETT. B DEL D. LGS. 50/2016.

Con la presente si comunica, in osservanza di quanto previsto dall'art. 76, comma 5, lett. b del D. Lgs. 50/2016, che l'offerta da Voi presentata in relazione alla gara in oggetto è stata esclusa dalla procedura per i motivi di cui al verbale del 16.07.2018, che di seguito, per estratto, si riporta:

1. *"La Commissione procede, pertanto, all'apertura del plico recante il protocollo n. 1222.*

A seguito dell'apertura del plico risulta che l'offerta è stata presentata dall'ARCH. AUGUSTO BRUCCOLERI.

A seguito della verifica e dell'esame dettagliato dell'offerta del predetto partecipante, la Commissione dà atto che il predetto partecipante ha prodotto esclusivamente documentazione attestante la registrazione al servizio PASSOE dell'ANAC e non, invece, "Copia del documento "PASSOE" rilasciato dal servizio AVCPASS comprovante la registrazione al servizio per la verifica del possesso dei requisiti disponibile presso l'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC)" come richiesto dalla lettera d'invito.

La Commissione rileva, altresì, che oltre a detta irregolarità, il CD - ROM contenente il DGUE in formato elettronico prodotto dal partecipante è stato inserito, in forma sciolta, nel plico contenente le n. 3 Buste e non all'interno della Busta A - Documentazione Amministrativa - come richiesto nella lettera d'invito.

A seguito dello scrutinio del predetto CD - ROM, la Commissione rileva come nel medesimo CD-ROM il predetto partecipante abbia inserito, oltre al file contenente il DGUE, anche i file contenenti copia dell'offerta tecnica e dell'offerta economica.

La Commissione evidenzia come, mentre le prime due irregolarità non costituiscano motivo di esclusione, la terza delle su indicate circostanze si ponga, invece, in violazione con il principio di segretezza dell'offerta economica.

Ed infatti, la giurisprudenza è granitica nell'affermare che "la vigenza del principio della segretezza comporta che, fino a quando non si sia conclusa la valutazione delle offerte tecniche, le offerte economiche devono restare segrete, dovendo essere interdetta al seggio di gara la conoscenza degli elementi economici e, in particolare, delle percentuali di ribasso, proprio per evitare ogni influenza sulla valutazione dell'offerta tecnica" (cfr Consiglio di Stato, sentenza n. 824 del 29 febbraio 2016).

Ciò in quanto il principio di segretezza dell'offerta economica si pone "a presidio dell'attuazione della regola costituzionale di imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa, sub specie della trasparenza e della par condicio tra i concorrenti, dovendosi così necessariamente garantire la libera valutazione dell'offerta tecnica".

Conseguentemente, la sola possibilità da parte della Commissione di gara di conoscere gli elementi attinenti l'offerta economica consente di modulare il giudizio sull'offerta tecnica sì da poterne sortire un effetto potenzialmente premiante nei confronti di una delle offerte complessivamente considerate e tale possibilità, anche solo eventuale, va ad inficiare la regolarità della procedura (ex multis Cons. stato Sez. V 2/10/2009 n. 6007; Cons. Stato Sez. V 25/7/2009 n. 3217).

Ed ancora: "la trasmissione dell'offerta economica in uno alla documentazione amministrativa appare circostanza potenzialmente idonea a compromettere la procedura di gara, in ragione della violazione del principio di segretezza dell'offerta" e "l'anticipata ostensione dell'offerta in questione, imputabile a negligenza della ditta partecipante ed espressamente sanzionata con l'esclusione dalla disciplina di gara, appare suscettibile di potenziale incontrollata diffusione e condivisione".

"Invero, la peculiarità del bene giuridico protetto dal principio di segretezza dell'offerta economica, ne impone la tutela non solo per evitarne la sua effettiva lesione, ma anche al fine di preservarlo dal mero pericolo di lesione, atteso che anche la sola possibilità di conoscenza dell'entità dell'offerta economica, prima di quella tecnica, è idonea a compromettere la garanzia di imparzialità e buon andamento dell'operato dell'organo valutativo e il sereno e trasparente svolgimento della procedura di gara" (cfr. T.A.R. Puglia, Bari, sent. 373/2018)

Sul punto si è condivisibilmente affermato che "il principio della segretezza dell'offerta economica è infatti presidio dell'attuazione dei principi di imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa, predicati dall'articolo 97 della Costituzione, sub specie della trasparenza e della par condicio dei concorrenti, intendendosi così garantire il corretto, libero ed indipendente svolgimento del processo intellettuale - volitivo che si conclude con il giudizio sull'offerta tecnica ed in particolare con l'attribuzione dei punteggi ai singoli criteri attraverso cui quest'ultima viene valutata" (cfr. ex multis Consiglio di Stato 20 luglio 2016, n. 3287).

In ragione di ciò, la Commissione, in ossequio al principio di segretezza dell'offerta economica, decide di escludere l'ARCH. AUGUSTO BRUCCULERI dalla procedura di gara."

Avverso il presente provvedimento di esclusione definitiva dalla procedura di gara è ammesso il ricorso giurisdizionale al TAR Lazio - Roma entro 30 giorni a decorrere dalla pubblicazione del presente provvedimento espulsivo sul sito web www.agroalimroma.it nella sezione "Trasparenza", ai sensi e per gli effetti dell'art. 29, comma 1, e dell'art. 204 del d.lgs. 50/2016.

Si ricorda che in merito agli atti della procedura in oggetto il diritto di accesso di cui alla legge 241/90 e s.m.i. è differito nei casi di cui all'art. 53 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 ed è escluso nei casi di cui all'art. 53 comma 5 della medesima norma.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare l'Ufficio gare all'indirizzo pec: gare@pec.agroalimroma.it.

Distinti saluti

Il Responsabile Unico del Procedimento
Dr. Fabio Massimo Pallottini

